SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 821)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (COSSIGA)

di concerto col Ministro dei Trasporti
(PRETI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali

Onorevoli Senatori. — Per assicurare la copertura degli oneri finanziari derivanti dal rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri — siglato nel novembre scorso — per i servizi rientranti nella competenza regionale, sono state tenute presso il Ministero del tesoro riunioni con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, e dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti.

In relazione alle intese raggiunte, le Regioni hanno assunto l'impegno di anticipare gli oneri per i servizi rientranti nella loro competenza (autoservizi ordinari, sostitutivi ed integrativi di ferrotramvie in concessione, filovie, funicolari, eccetera) a condizione che lo Stato assumesse a proprio carico almeno la metà dell'onere globale.

Al fine di dare concreta attuazione agli accordi raggiunti e considerata la pressante

necessità di sanare una situazione che si protrae ormai da vari mesi e che ha generato vasto malcontento fra le categorie interessate, si è resa necessaria l'adozione del decreto-legge inteso a formalizzare i termini dell'intesa raggiunta, il cui contenuto viene di seguito illustrato:

all'articolo 1, si prevede che gli oneri in aumento saranno anticipati entro 30 giorni dalle Regioni interessate alle singole aziende esercenti;

all'articolo 2, si prevede che il 50 per cento degli oneri predetti saranno rimborsati alle Regioni stesse a carico del Fondo nazionale trasporti a decorrere dal 1º gennaio 1981, data d'inizio del funzionamento del Fondo medesimo.

Il decreto-legge viene ora presentato al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 19 marzo 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di assicurare la continuità e la regolarità dei pubblici trasporti automobilistici locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Le Regioni nell'ambito delle proprie competenze assicurano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento integrale degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dalla applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri delle aziende concessionarie del trasporto di persone comprese le autolinee sostitutive o integrative di linee ferroviarie in concessione, ad eccezione di quelle contemplate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

Articolo 2.

L'onere complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale delle aziende di cui al precedente articolo 1, verrà riconosciuto nella misura del 50 per cento in favore di ciascuna Regione come parte integrante della quota ad esse spettante sul Fondo nazionale trasporti e verrà assunto dallo Stato a carico del bilancio dell'anno finanziario 1981 in sede di finanziamento del predetto Fondo nazionale trasporti.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1980.

PERTINI

Cossiga — Preti — Andreatta

Visto, il Guardasigilli: MORLINO